

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08820 del 18/06/2014

Proposta n. 8931 del 20/05/2014

Oggetto:

G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e modifica prescrizioni dell'autorizzazione A.I.A. alla gestione dei rifiuti di cui alla determinazione n. B6404/2009 e s.m.i.

Oggetto: **G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e modifica prescrizioni dell'autorizzazione A.I.A. alla gestione dei rifiuti di cui alla determinazione n. B6404/2009 e s.m.i.**

Gestore : G.S.A. S.r.l.
P.IVA e C.F. : 01496650563
Sede Legale ed Operativa : Via Monticelli snc – Loc. Gargarasse – 01033 Civita Castellana (VT)
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 15/12/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : *“Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;

PREMESSO che la società G.S.A. s.r.l. gestisce l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009;


VISTA la nota del 12/09/2011 della società G.S.A. s.r.l., acquisita in data 27/09/2011, prot. n. 170873/DB/04/13, concernente istanza, ai sensi ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ex D.Lgs. 59/2005), di modifica non sostanziale all'A.I.A. n°B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., per le seguenti varianti:

1. Cambio di destinazione d'uso per vasche di “stoccaggio rifiuti” a vasche di “trattamento rifiuti”;
2. Prove su scala industriale di trattamento di flottazione e trattamento mediante processi a membrana;

VISTE le prescrizioni n.42, 44 e 45 della Determinazione n.B6404/2009, come successivamente modificate dalla Determinazione n.B1991 del 07/04/2010, relative al progetto di un sistema di stoccaggio con ampliamento dello stesso in base ai gruppi di miscelazione per i rifiuti liquidi, maggiormente gestiti e trattati dall'impianto, prevedendo un sistema di stoccaggio per ogni gruppo di miscelazione;

PRESO ATTO che la società giustifica la richiesta di modifica di cui al punto I. precedente dall'evidenza della gestione storica di tali spazi e dalla ricerca di miglioramento del processo riassunta dalla seguente tabella e dal successivo schema:

Denominazione Vasca o Serbatoio	Gruppo di miscelazione ¹	Destinazione d'uso
Vasca 8 (rif. planimetria 54-8)	G2	Trattamento
Vasca 7 (rif. planimetria 54-7)	-	Rilancio
Vasca 6 (rif. planimetria 54-6)	G2	Trattamento
Vasca 5 (rif. planimetria 54-5)	G2	Trattamento
Vasca 4 (rif. planimetria 54-4)	G35	Trattamento
Vasca 3 (rif. planimetria 54-3)	G16	Trattamento
Vasca 2 (rif. planimetria 54-2)	Altri gruppi o reflui intermedi di processo	Trattamento
Vasca 1 (rif. planimetria 54-1)	G12 o altri gruppi o reflui intermedi di processo	Trattamento
Serbatoio 14-3	G35	Stoccaggio
Serbatoio 14-4	G16	Stoccaggio
Serbatoio 14-5	G12	Stoccaggio
Serbatoio 14-6	G2	Stoccaggio
Serbatoio 78-1	Altri gruppi	Stoccaggio
Area 64	nessuno (cisternette da 1 mc)	Stoccaggio



Schema di processo richiesto per l'utilizzo delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio e trattamento

¹ Per quanto riguarda le vasche 1-2-3-4-5-6-8, come già indicato dall'autorizzazione in essere (prescrizione n.43), è previsto l'uso non esclusivo del gruppo di miscelazione principale, utilizzando la stessa vasca per il trattamento di altri gruppi o reflui intermedi di lavorazione, fermo restando che prima si procederà alla rimozione totale dei reflui precedenti e ad una operazione di pulizia della vasca, da riportare in apposito registro.

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza, a firma del Prof. Francesco Vegliò – Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università dell'Aquila, relativa all'implementazione all'interno dell'impianto di una sezione di flottazione e di una sezione di trattamento finale dei reflui mediante processi a membrana, al fine di garantire che la gestione del processo sia maggiormente in linea con quanto previsto dalla Direttiva IPPC 96/61/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 59/2005, successivamente integrato all'interno del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e secondo le linee guida di cui al D.M. 29/01/2007: *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”* L'implementazione richiesta comporterà l'introduzione all'interno del processo di operazioni unitarie “disponibili” (come definite dalla stessa direttiva) da cui si attende una maggior efficienza dal punto di vista dell'impatto ambientale;

PRESO ATTO della perizia asseverata in data 10/10/2011 presso il Tribunale di Viterbo – sezione staccata di Civita Castellana (VT) - dall'Ing. Lucio Pezza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 221, riportante la richiesta di cui sopra e attestante la non sostanzialità dell'intervento, in quanto la modifica richiesta:

- non presuppone aumenti della capacità di trattamento e/o di stoccaggio dell'impianto;
- non richiede l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso dissimili merceologicamente da quelli già esistenti;
- non comporta operazioni di gestione sui rifiuti diverse da quelle già previste ed effettuate all'interno dell'impianto in questione;
- non comporta la sostituzione di macchinari con altri a maggior impatto ambientale;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n.186644 del 24/10/2011 la Regione Lazio ha trasmesso l'istanza ad Arpa Lazio per un parere tecnico sulla richiesta al fine di definire la sostanzialità o non sostanzialità della richiesta;
- con nota acquisita al prot. n. 99481 del 22/05/2012, trasmessa per conoscenza ad ARPA Lazio, la società G.S.A. s.r.l. ha inviato una relazione tecnica, attestante l'esito positivo delle prove su scala industriale del trattamento di flottazione e di nano filtrazione effettuate sull'impianto;
- con nota prot. n.39318 del 29/05/2012, ARPA Lazio ha trasmesso gli esiti dell'ispezione programmata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Titolo III bis art. 29 decies comma 3 lettera b - Determinazione n° B6404 del 15/12/2009 e s.m.i. della società G.S.A. s.r.l.;
- con nota prot. n.115556 del 13/06/2012 la Regione Lazio ha risposto ai rilievi indicati nell'ispezione ARPA Lazio, chiarendo alcuni aspetti in essa evidenziati e sollecitato quanto già richiesto ad ARPA Lazio con nota prot. n. 186644 del 24/10/2011, in merito alla richiesta di variante non sostanziale;
- con nota prot. n.49221 del 04/07/2012, ARPA Lazio si è resa disponibile ad un incontro tecnico con la società al fine di discutere delle problematiche tecniche evidenziate nella nota regionale e nella nota dello Studio Legale Associato Nenci & Sciarrini, per conto della Società G.S.A. s.r.l., acquisita al prot. n.122185 del 22/06/2012;
- con nota prot. n.50549 del 09/07/2012, ARPA Lazio ha risposto alla richiesta Regionale sollevando alcune perplessità sul carattere sperimentale di tale modifica impiantistica, fermo restando che tali impianti sono ricompresi nelle B.A.T. di settore;
- con nota acquisita al prot. n.144996 del 26/07/2012, la società G.S.A. s.r.l. ha risposto ad ARPA Lazio in merito a quanto indicato nella nota su menzionata, presentando i dati relativi ai processi effettuati con la nuova impiantistica, avviata con riferimento a quanto riportato al comma I dell'art.29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. n.21353 del 04/02/2013, la società G.S.A. s.r.l. ha richiesto una modifica della prescrizione n.45 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., avendo già manifestato ad ARPA Lazio la volontà di rinunciare all'ampliamento del parco serbatoi, considerando il

fatto che quelli attuali con la modifica non sostanziale richiesta già permettono una gestione ottimale dell'impianto e chiedendo, dunque, una proroga di 3 anni della prescrizione stessa;

- con nota del 04/03/2013, acquisita al prot. n. 42721 del 04/03/2013, la società G.S.A. s.r.l. ha richiesto una serie di chiarimenti/modifiche su determinate prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo già discusse con ARPA Lazio all'atto delle ispezioni su menzionate con l'obiettivo di gestire l'impianto in maniera più corretta e nel massimo rispetto dell'ambiente e della salute umana. Nella stessa nota venivano richiesti chiarimenti anche in merito ad altre prescrizioni già oggetto di richiesta ad ARPA Lazio stessa (nota G.S.A. s.r.l. del 14/01/2010, acquisita al prot. n. 10724 del 18/01/2010, trasmessa ad ARPA Lazio con nota prot. n.35994 del 10/02/2010);
- con nota prot. n. 160754 del 24/04/2013, la Regione Lazio ha convocato un incontro tecnico con ARPA Lazio e la società G.S.A. s.r.l. al fine di valutare le richieste sulle prescrizioni dell'atto autorizzativo, verificare gli esiti dell'incontro tra la società e ARPA Lazio, nonché di valutare l'istanza di modifica non sostanziale reiterata dalla società anche in virtù dei rilievi forniti dall'agenzia regionale stessa;

VISTO il verbale dell'incontro tecnico del 07/05/2013, nel quale, alla presenza di ARPA Lazio e di rappresentanti della società G.S.A. s.r.l., è stato, in particolare, riportato che:

- *la Regione Lazio, con il supporto tecnico fornito da ARPA Lazio, al fine di meglio chiarire le prescrizioni su riportate, anche in virtù dei chiarimenti forniti dalla società stessa decide di apportare le modifiche discusse in riunione e relative alle prescrizioni nn. 23, 30, 31, 43 e 45. In merito, invece, alle prescrizioni n.29 e 40 la Regione Lazio, prima di effettuare modifiche si riserva di prendere una decisione comune a livello regionale in merito, dopo incontro specifico con la Direzione Tecnica di ARPA Lazio, trattando di miscelazione/diluizione di rifiuti, anche alla luce delle decisioni riportate in merito nella D.G.R. n.3596 del 06/06/2012 della Regione Lombardia, nonché nella Conferenza delle Regioni del 22/11/2012;*
- *in merito alla richiesta di variante non sostanziale, ARPA Lazio chiarisce che la nota prot. n. 50549 del 09/07/2012, non è da considerarsi come parere negativo alle richieste di modifica presentate. Infatti, anche alla luce dei risultati ottenuti dall'impianto e riportati nella nota G.S.A. s.r.l. prot. n.144996 del 26/07/2012, si può affermare che tale miglioria impiantistica va nell'ottica del miglioramento complessivo del processo di trattamento della società, fermo restando che ARPA Lazio stessa si riserva in fase di controllo di richiedere nel merito prescrizioni nella gestione, ovvero modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di meglio controllare la funzionalità dei nuovi processi depurativi;*

VISTA la nota prot. n. 209698 del 03/06/2013 con cui la Regione Lazio ha trasmesso ad ARPA Lazio, al fine di ricevere un parere, l'esplicitazione delle modifiche che si intendono apportare alla Determinazione A.I.A. n° B6409 del 15/12/2009 e s.m.i., discusse nella riunione del 07/05/2013 e di seguito elencate:

- a. *la frase riportata nella prescrizione n.23 a pagina 6 dell'allegato tecnico alla determinazione: "accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;" verrebbe sostituita con la seguente frase: "ferma restando la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore, accettare i rifiuti in ingresso secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato.";*
- b. *la frase riportata nella prescrizione n.30 a pagina 7 dell'allegato tecnico alla determinazione: "eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a monte del trattamento biologico) per verificare l'efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;" verrebbe sostituita con la seguente frase: "eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a monte del trattamento biologico) per verificare l'efficienza del trattamento stesso, secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato;"*

- c. la frase riportata nella prescrizione n.31 a pagina 7 dell'allegato tecnico alla determinazione: "verificare, alla presa campione a monte del trattamento biologico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005" verrebbe sostituita con la seguente frase:
"verificare, alla presa campione a monte del trattamento biologico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per i parametri riportati nella tabella C9 relativa allo scarico finale SFI del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51 della tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- d. la frase riportata nella prescrizione n.41 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione: "le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;" verrebbe sostituita con la seguente frase:
"le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Referente IPPC responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;"
- e. la frase riportata nella prescrizione n.43 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione, come modificata dalla Determinazione B1991 del 07/04/2010: "registrare, sul registro di carico e scarico, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso presi in carico con un'operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D15-D13), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione definiti, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia"; verrebbe sostituita con la seguente frase:
"registrare, su un apposito registro dedicato allo scopo, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso presi in carico con un'operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D15-D13), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione definiti, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia";
- f. la frase riportata nella prescrizione n.45 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione, come modificata dalla Determinazione B1991 del 07/04/2010: "entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, previa approvazione dell'Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42;" verrebbe sostituita con la seguente frase:
"entro la data di scadenza del presente provvedimento (15/12/2015), previa approvazione dell'Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42";

PRESO ATTO che nella stessa nota prot. n. 209698 del 03/06/2013 la Regione Lazio chiariva che in merito al cambio di destinazione d'uso da vasche di "stoccaggio rifiuti" a vasche di "trattamento rifiuti" nella quale si fa ancora riferimento ai gruppi di miscelazione relativi all'allegato G alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla società G.S.A. s.r.l. di uniformare la richiesta a quanto indicato dall'art. 15 del D.Lgs. 205/2010 che ha modificato l'art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Con tale modifica infatti è stato abrogato l'allegato G di cui sopra, che definiva i gruppi di miscelazione accettabili tra rifiuti pericolosi senza essere in possesso di autorizzazione in deroga...e che

qualora la società volesse modificare tale aspetto avrebbe dovuto *modificare tali raggruppamenti con riferimento alle caratteristiche di pericolosità degli stessi, come definito dall'art.187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;

VISTE le note acquisite al prot. n. 223869 del 12/06/2013 e n.225902 del 13/06/2013, inviate anche ad ARPA Lazio, con cui la società G.S.A. s.r.l. ha chiarito che la richiesta di cambio di destinazione d'uso delle vasche non va intesa come variante non sostanziale e/o revisione dell'autorizzazione, bensì come mera presa d'atto in quanto non rientrante nella definizione di modifica indicata dall'art. 5 lett. l) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che quindi la richiesta non va intesa modificativa dei raggruppamenti effettuati ai sensi del previgente allegato G, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e quindi continua a valere il regime di transitorietà fino alla successiva modifica/revisione dell'autorizzazione in essere;

VISTA la nota prot. n.56187 del 10/07/2013 con cui ARPA Lazio ha evidenziato *in riferimento alla prescrizione n.31 che, anche se non esplicitamente indicato, l'eventuale non ottemperanza alla stessa implicherà , come da normativa vigente, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 quattordices del Titolo III bis al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., , mentre per le altre modifiche alle prescrizioni non si rilevano osservazioni;*

VISTA la nota del 18/10/2013, acquisita al prot. n. 39834 del 21/10/2013, inviata anche ad ARPA Lazio, con cui la società G.S.A. s.r.l. al fine di rendere più chiara e leggibile la prescrizione n.30 richiede che la stessa indichi esattamente il punto del Piano di Monitoraggio e Controllo a cui far riferimento ed in particolare la pagina 32 dello stesso dove è riportata la tabella *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi (rif. ippc 5.1)*;

RITENUTO che quanto richiesto dalla società nella nota del 18/10/2013 possa essere utile a chiarire il riferimento da seguire anche al fine di evitare fraintendimenti sulle tabelle da seguire nei controlli;

VISTO che allo stato attuale la società non ha presentato integrazione in merito ai gruppi di miscelazione facendo riferimento alle caratteristiche di pericolosità così come richiesto nella nota prot. n. 209698 del 03/06/2013 ai sensi dell'art.187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che quindi non possa essere acconsentita la richiesta relativa al cambio di destinazione d'uso delle vasche, inserendo nelle stesse raggruppamenti ancora relativi all'allegato G, ormai abrogato dal D.Lgs. 205/2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto asseverato da tecnico abilitato e di quanto chiarito da ARPA Lazio, e che, quindi, la modifica richiesta, risultando in linea con quanto previsto dalla Direttiva IPPC 96/61/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 59/2005, successivamente integrato all'interno del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ed in linea con le B.A.T. (migliori tecniche disponibili), possa essere considerata una variante non sostanziale del processo e quindi dell'atto autorizzativo stesso;

VISTA la nota prot. n.39 del 08/04/2014, acquisita al prot. n. 235673 del 18/04/2014 con la quale FEDERLAZIO, allegando una dettagliata nota fornita dalla società associata G.S.A. s.r.l., chiede di rivalutare ulteriormente le prescrizioni nn.29-30-31 e 40;

RITENUTO OPPORTUNO, visto anche il lungo tempo trascorso e nelle more delle ulteriori valutazioni sulle prescrizioni su menzionate così come richieste per il tramite di FEDERLAZIO, di modificare le prescrizioni così come discusse e stabilite nell' incontro tecnico del 07/05/2013 e nella successiva nota prot. n. 209698 del 03/06/2013, e così come valutate da ARPA Lazio nella nota prot. n.56187 del 10/07/2013;

VERIFICATO, quindi, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.I della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art.5, comma l, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentate, ai sensi della D.G.R. n. 956/2009, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 10/10/2011;

RITENUTO, pertanto,

- di poter assentire la richiesta della Società in questione in merito alla variante non sostanziale relativamente all'inserimento di una sezione di flottazione e di una sezione di trattamento finale dei reflui mediante processi a membrana;
- di dover apportare le modifiche alle prescrizioni dell'atto autorizzativo n.B6404/2009 e s.m.i. discusse e approvate da ARPA Lazio nella riunione tecnica del 07/05/2013, come riportate nella nota prot. n. 209698 del 03/06/2013 e s.m.i., nelle more di un ulteriore rivisitazione all'interno dei prossimi atti di rinnovo/modifica sostanziale dell'impianto;
- di non dover autorizzare il cambio di destinazione d'uso delle vasche richiesto facente ancora riferimento ai gruppi di miscelazione di cui all'allegato G alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- a) che nulla osta, a favore della G.S.A. S.r.l. - P.IVA e C.F. 01496650563, con sede legale in Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT), e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in Civita Castellana (VT), Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse, alla variante non sostanziale della Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., relativamente alla seguente modifica:
- prove su scala industriale di trattamento di flottazione e trattamento mediante processi a membrana secondo lo schema a blocchi riportato in appendice I, che sostituisce lo schema a blocchi riportato in appendice II della Determinazione n.B6404/2009 e s.m.i.;
- b) stante le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modificare, ferme restando le valutazioni da effettuarsi nei successivi atti di rinnovo/modifica sugli ulteriori rilievi indicati dalla società nella nota pervenuta per il tramite di FEDERLAZIO prot. n. 39 del 08/04/2014, le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e s.m.i. "G.S.A. S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. lgs. n.59/2005" rilasciata alla G.S.A. S.r.l. - P.IVA e C.F. 01496650563, con sede legale in Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT), e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in Civita Castellana (VT), Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse, come segue:
- la frase riportata nella prescrizione n.23 a pagina 6 dell'allegato tecnico alla determinazione: *"accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;"* è sostituita con la seguente frase:
"ferma restando la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore, accettare i rifiuti in ingresso secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato.";
 - la frase riportata nella prescrizione n.30 a pagina 7 dell'allegato tecnico alla determinazione: *"eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a monte del trattamento biologico) per verificare l'efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire*

con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;" è sostituita con la seguente frase:

"eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a monte del trattamento biologico) per verificare l'efficienza del trattamento stesso, secondo quanto definito a pag. 32 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato, nella tabella intitolata *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi (rif. ippc 5.1)*;

- la frase riportata nella prescrizione n.31 a pagina 7 dell'allegato tecnico alla determinazione: "verificare, alla presa campione a monte del trattamento biologico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005" è sostituita con la seguente frase:

"verificare, alla presa campione a monte del trattamento biologico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per i parametri riportati nella tabella C9 relativa allo scarico finale SFI del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51 della tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006);

- la frase riportata nella prescrizione n.41 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione: "le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;" è sostituita con la seguente frase:

le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Referente IPPC responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;

- la frase riportata nella prescrizione n.43 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione, come modificata dalla Determinazione B1991 del 07/04/2010: "registrare, sul registro di carico e scarico, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso presi in carico con un operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D15-D13), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione definiti, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia"; è sostituita con la seguente frase:

"registrare, su un apposito registro dedicato allo scopo, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso presi in carico con un operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D15-D13), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione definiti, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia";

- la frase riportata nella prescrizione n.45 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione, come modificata dalla Determinazione B1991 del 07/04/2010: "entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, previa approvazione dell'Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42;" è sostituita con la seguente frase:

“entro la data di scadenza del presente provvedimento (15/12/2015), previa approvazione dell’Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42”;

- c) di non autorizzare il cambio di destinazione d’uso delle vasche richiesto facendo riferimento ancora ai gruppi di miscelazione di cui all’allegato G alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ormai abrogato dal D.Lgs. 205/2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale modifica potrà essere acconsentita esclusivamente a valle della presentazione dei nuovi gruppi di miscelazione previsti facendo riferimento alle caratteristiche di pericolosità così come stabilito dall’art.187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non essendo la G.S.A. s.r.l. autorizzata alla deroga alla miscelazione di cui al medesimo articolo;

Per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo il rispetto di tutto quanto riportato nella Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i.

L’Amministrazione regionale competente potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, nonché alla Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., anche su indicazione di ARPA Lazio, in particolare relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla G.S.A. S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive della Regione Lazio all’ARPA Lazio - sezione provinciale di Viterbo, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana (VT), all’ISPRA e all’Albo nazionale gestori ambientali costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009 e s.m.i., della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(Arch. Manuela Manetti)